



Il Ministro Segretario di Stato

Div. 23^a n. 2243

PER I LAVORI PUBBLICI

VISTA la legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra;

VISTO il D.M. 29 maggio 1945, n. 125 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1945) col quale l'abitato di Avellino è stato incluso negli elenchi dei Comuni tenuti ad adottare un piano di ricostruzione;

VISTO il D.M. 5 novembre 1949, n. 2941, col quale è stato approvato il piano di ricostruzione di Avellino, redatto dall'arch. Francesco Fariello, assegnandosi, per la sua esecuzione, il termine di due anni a decorrere dalla data del decreto medesimo e, cioè, fino al 5 novembre 1951;

VISTI i DD.MM. 16 gennaio 1951 e 14 aprile 1955 con i quali il suddetto termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 1956;

VISTO il D.I. 11 maggio 1954, n. 391 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1954) col quale il Comune di cui trattasi è stato incluso nel primo elenco di quelli obbligati a redigere il piano regolatore generale del proprio territorio ai sensi dell'art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

VISTO l'art. 1, 3° comma, della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

VISTI i DD.MM. 7 ottobre 1954, 20 maggio 1955, 5 luglio 1955, 7 aprile 1959 e 6 ottobre 1960, con i quali sono state approvate alcune varianti al piano di ricostruzione di Avellino;

VISTO il progetto di varianti al ripetuto piano relativo alla sistemazione delle zone di S. Antonio Abate e Fornelle, redatto dal-

DiC/Br.

./.

l'Ufficio tecnico comunale e adottato con deliberazione consiliare del 30 gennaio 1963, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 25 marzo 1963;

CONSIDERATO che la procedura seguita è regolare e che avverso tale progetto sono state prodotte le sottoelencate quattro opposizioni: 1) Carulli Teresa in De Marsico e Ognibene Eugenia ved. Carulli; 2) Percopo Concetta; 3) Ciro Stella; 4) Perelli E-
spedito ed altri;

VISTE le controdeduzioni del Sindaco alle precitate opposizioni;

VISTO il voto del 25 marzo 1963, n. 608, del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ed il Molise;

VISTO il voto n. 767 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso nell'adunanza del 9 aprile 1963;

CONSIDERATO che il progetto è, in linea di massima, ammissibile ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1951, n.1402, poichè determinato dalla necessità di adeguare opportunamente la esistente rete viaria a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione, non prevedibili in sede di piano originario; infatti, a seguito degli insediamenti edilizi determinati dall'avvenuta ricostruzione dei danni bellici, si è appalesata la necessità di risolvere taluni problemi di collegamenti viarii indispensabili ad un più ordinato e funzionale sistema di smaltimento del traffico interno ed esterno;

CHE, tuttavia, non sono ammissibili in questa sede le previsioni relative al tracciato stradale di collegamento di Via Due Principati al corso Umberto I e la Via di Circunvallazione ed alla nuova zona di espansione a nord in località Parco; tali proposte, pertanto, debbono essere stralciate poichè investono problemi la cui soluzione va necessariamente inquadrata, con visione più ampia e programmatica, nello studio del piano regolatore

generale, che rappresenta, appunto, lo strumento tecnicamente e giuridicamente più idoneo a tale scopo;

CONSIDERATA - per quanto riguarda i tracciati stradali ammissibili - l'opportunità di prescrivere che in sede esecutiva essi siano adeguati all'andamento altimetrico della zona interessata e pertanto ne vengano meglio studiati e curati gli innesti con le strade esistenti, particolarmente per quelle sul corso Umberto, onde renderli più efficienti anche ai fini dei raggi di curvatura che dovranno essere opportunamente ampliati compatibilmente con la giacitura del terreno di imposta;

RITENUTO che, conseguentemente alle considerazioni di cui sopra ed alle relative controdeduzioni del Sindaco - acquisite agli atti - le sottoelencate opposizioni sono da respingere: Carulli Teresa in de Marsico e Ognibene Eugenia ved. Carulli (1); Percopo Concetta (2); Ciro Stella (3); Perelli Espedito ed altri (4);

D E C R E T A :

ART. 1) Respinte le opposizioni Carulli Teresa in de Marsico (1), Percopo Concetta (2), Ciro Stella (3), Perelli Espedito ed altri (4), è approvato - con lo stralcio e la prescrizione di cui alle premesse - il progetto di varianti al piano di ricostruzione di Avellino, relativo alla sistemazione delle zone S. Antonio Abate e Fornelle, progetto vistato dal sottoscritto in una planimetria in scala 1:2.000.

ART. 2) Per l'esecuzione delle opere previste nel progetto di cui al precedente art. 1 è assegnato lo stesso termine di attuazione del piano di ricostruzione originario che - a norma dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 - continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

Roma, li 24 GIU. 1963

I L M I N I S T R O